

REGOLAMENTO (UE) N. 966/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2010

che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, di avviare di propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00.
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è uguale a quello descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia originario o meno della Malaysia, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame.

B. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio⁽²⁾.

C. MOTIVAZIONE

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova diretti sufficienti a dimostrare che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante il trasbordo in Malaysia.

- (6) Gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione sono i seguenti.

- (7) In seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l'Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all'istituzione del dazio.

- (8) Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

- (9) Le prove disponibili dimostrano inoltre che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore per il prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore.

- (10) La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova diretti del fatto che i prezzi del prodotto sottoposto all'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

- (11) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo in Malaysia, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

